

Comunicazione sintetica agli Aderenti in merito alle nuove prestazioni pensionistiche

Novità introdotte all'art. 11 comma 3 bis del Dlgs 252/2005

A partire dal 1 luglio 2026 l'aderente, al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza e del periodo minimo di permanenza, può esercitare il diritto alla prestazione pensionistica complementare, scegliendo tra le diverse modalità di fruizione del montante finale accumulato:

1. capitale fino al 50% del montante finale accumulato;
2. rendita vitalizia;
3. rendita a durata definita;
4. prelievi liberamenti determinabili;
5. erogazione frazionata (richiedibile dal 31 ottobre 2026, come previsto dal quadro normativo vigente);
6. capitale per l'intero ammontare, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 11, comma 3, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 252/2005.

L'erogazione del 50% del montante finale accumulato può essere abbinata a una qualsiasi delle prestazioni di cui ai numeri da 2 a 5.

Le nuove prestazioni di **Rendita a durata definita**, **Prelievi liberamente determinabili** ed **Erogazione frazionata**:

- sono ALTERNATIVE alla rendita vitalizia e NON sono tra loro COMBINABILI;
- una volta che ne sia iniziata la liquidazione, NON è possibile proseguire la contribuzione e NON possono essere:
 - REVOCATE, salvo che il beneficiario opti per convertire il montante residuo in una rendita vitalizia immediata.
 - ESERCITATE le prerogative della fase di accumulo fatta salva la possibilità di effettuare lo switch di comparto;
- il montante residuo continua a essere gestito nel comparto scelto dall'aderente;
- in caso di DECESSO del beneficiario il montante residuo è riscattato dai beneficiari designati o dagli aventi diritto secondo la normativa vigente.

Fino al 31 dicembre 2026 le forme pensionistiche possono acquisire le richieste di accesso alle nuove prestazioni e procedere all'erogazione dopo l'adeguamento operativo. L'iscritto può revocare la scelta prima della liquidazione del primo importo.